

|  |  |
|--|--|
| <b>Comune di Salcedo</b><br>Provincia di Vicenza   |  |
| <b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA</b><br>SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI |  |
| <b>OGGETTO:</b>  | <b>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3^ TRIMESTRE 2015.</b> |

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI**

PREMESSO CHE:

- l'articolo 30, comma 2 della legge 15 novembre 1975, n. 734, come sostituito dall'art 10, comma 2 del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n 114, prevede che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia";
- l'articolo 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs n 267/2000, come modificato dall'art. 10, comma 2-quarter del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede che il "segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente";
- l'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lett. B) della legge n. 127/1997 (ora art. 97 del D. Lgs n. 267/2000) rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della legge n. 604/1962;
- l'articolo 10, comma 2-bis del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede infine che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, negli atti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

TENUTO CONTO CHE, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i proventi dei diritti di segreteria incassati dal Comune sono ripartiti come segue:

- 100% al Comune;
- una quota non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento al Segretario, relativamente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge 604/62, comunemente definiti diritti di rogito;

ACCERTATO CHE nel 3^ trimestre dell'anno 2015 sono stati riscossi diritti di rogito per complessivi Euro 0,00 e diritti di segreteria pari ad € 211,38

CONSIDERATO CHE il Segretario di questo Comune presta servizio in convenzione anche presso il Comune di Cornedo Vicentino;

RITENUTO di voler effettuare il riparto e la conseguente liquidazione dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Michellini Antonietta è alla data il Segretario Comunale dell'Ente e che lo stesso non riveste la qualifica dirigenziale;

DATO ATTO CHE come previsto dall'articolo 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, per il calcolo del compenso dei diritti di segreteria \*al Segretario Comunale si prendono a base le voci di cui al comma 1 dello stesso articolo 37 (con esclusione della lettera f), retribuzione di risultato\* e precisamente:

- a) trattamento stipendiale tabellare
- b) indennità integrativa speciale (ora conglobata nello stipendio tabellare);
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita
- d) retribuzione di posizione
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) *retribuzione risultato\**
- g) *diritti di segreteria\**
- h) retribuzione aggiuntiva pe sedi convenzionate

CONSIDERATO CHE la quota spettante al Segretario non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento e che la stessa viene considerata in acconto e valutata ai fini dei successivi riparti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 21 del 24 giugno 2015 con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha precisato che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C;

DATO ATTO che il segretario del Comune di Salcedo rientra in fascia A, pertanto non spetta nessun diritto di rogito;

VISTO

- gli articoli 183 e 184 del decreto legislativo nr. 267/2000;
- il regolamento di contabilità tuttora vigente in merito all'espressione dei pareri;
- la deliberazione di consiglio comunale nr. 10 del 26/03/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;
- il provvedimento sindacale n 12/2014 del 17/12/2014 con il quale sono stati individuati i responsabili dei servizi per il periodo 01/01/2015 - 30/06/2015 ed attribuite le relative funzioni;

TUTTO ciò premesso

## **D E T E R M I N A**

- 1) di dare atto che nel 3<sup>^</sup> trimestre dell'anno 2015 sono stati riscossi diritti di rogito per complessivi Euro 0,00 ed € 211,38 diritti di segreteria che competono tutti al Comune di Salcedo;

\* \* \* \* \*

---

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI  
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-  
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N.20..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.  
Lì 05 Febbraio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F:to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

---

COMUNE DI SALCEDO (VI)  
E' copia conforme all'originale ad uso  
Amministrativo.  
SALCEDO, lì \_05 Febbraio 2016\_\_\_\_\_

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO